



Comune di Olivadi

Provincia di Catanzaro

Via Duca degli Abruzzi, 173 **0967955874/5** - Fax 0967955942

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/06/2005

ART. 1 NORME LEGISLATIVE

Il servizio di noleggio autobus con conducente nel territorio del Comune di Olivadi è disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia e dal presente Regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus N.C.C. l'attività di trasporto di persone effettuata da imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del servizio secondo i principi stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
3. Per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attività di qualsiasi impresa effettuata mediante autobus volta al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune particolari categorie di utenti.
4. Per "impresa" si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonchè qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta dalla pubblica amministrazione.
5. Per "autobus" si intendono gli autoveicoli così definiti dall'art. 54, comma 1, lett. b), dal Nuovo Codice della Strada (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).
6. I fini del presente regolamento il servizio di N.C.C. è considerato come servizio privato di interesse pubblico, integrativo e complementare della rete degli autoservizi pubblici di linea, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione: MINIBUS abilitati al trasporto di massimo 17 persone, compreso il conducente; AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone.
7. Per "contratto di noleggio di autobus con conducente" si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.
8. Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse o presso gli uffici del vettore e qualora trattasi di trasporto turistico conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla legge regionale n. 31 del 14 giugno 1984.

ART. 3 ORGANICO AUTOVEICOLI

Ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento il numero delle autorizzazioni per gli autobus da noleggio con conducente del Comune di Olivadi è così fissato:

- n. 2 MINIBUS abilitati al trasporto massimo di 17 persone compreso il conducente;
- n. 3 AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone.

ART. 4 REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale di esercizio deve presentare al Comune di Olivadi domanda in bollo contenente le complete generalità e le seguenti dichiarazioni:

- a) di avere la disponibilità di una rimessa;
- b) di essere moralmente, finanziariamente e professionalmente idoneo al servizio;

Deve inoltre allegare idonea documentazione attestante eventuali titoli di preferenza o di precedenza.

ART. 5 PUBBLICITA' DELLA DISPONIBILITA' DI AUTORIZZAZIONI

Quando per decadenza, revoca o per rinuncia dei precedenti titolari, ovvero per aumento degli organici, si rendano disponibili autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per autobus, l'Amministrazione Comunale provvede a darne opportuna pubblicità, nell'ambito del territorio comunale, mediante apposito bando pubblico nel quale devono essere precisati:

- 1) il numero delle autorizzazioni disponibili per l'assegnazione;
- 2) il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli per i quali sono disponibili le autorizzazioni;
- 3) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione;
- 4) i titoli preferenziali e di precedenza per l'assegnazione della autorizzazione;
- 5) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

ART. 6 GRADUATORIA, ACCOGLIMENTI E DINIEGHI

L'ufficio competente dell'Amministrazione comunale, scaduti i termini previsti dal bando pubblico, provvede all'esame delle domande pervenute e formula la graduatoria in base al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, ai titoli preferenziali di cui all'art. 7 e di eventuali altri specifici contenuti nel bando.

Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, sulla base della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili, accoglie le domande in numero uguale alle autorizzazioni disponibili, esclude le domande non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e dispone la notifica dei citati provvedimenti.

ART. 7 TITOLI PREFERENZIALI E PRECEDENZE

Nell'assegnazione delle autorizzazioni comunali costituisce titolo preferenziale aver svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli interessati entro 150 (centocinquanta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, devono comunicare al Comune l'ubicazione dell'autorimessa all'uopo autorizzata dai competenti organi e devono inoltre produrre:

- a) documentazione di proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente per autobus;
- b) assicurazione dell'autoveicolo per la responsabilità civile verso terzi e per le persone trasportate;
- c) il certificato di abilitazione rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. previsto dall'art. 6 della legge 21/12/1991 n. 448;
- d) numero di codice fiscale e domicilio fiscale;
- e) il documento comprovante la regolare assunzione del conducente se la guida dell'autoveicolo non è fatta personalmente;
- f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
- g) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare ne essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli arti. 142 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.

ART. 9 RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'ufficio comunale competente e deve essere completa delle generalità del titolare, del suo domicilio, del numero progressivo di distinzione.

L'autorizzazione si rinnova tacitamente per l'anno successivo e deve essere conservata nell'autoveicolo.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Le imprese assegnatarie devono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, presentare i seguenti documenti:

A) certificato, in carta semplice, di avvenuta denuncia del personale dipendente, agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente. In luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;

B) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, la suddivisione fra impiegati e operai e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente, decadono dall'autorizzazione.

ART. 11 PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

Qualora l'impresa assegnataria di un servizio di noleggio autobus con conducente risulti priva di un gestore munito di idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno.

L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un responsabile sprovvisto del titolo, per la durata di un anno con proroga di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

ART. 12 VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI

Quando il Comune ritenga che l'autobus non risulti trovarsi nell'opportuno stato di conservazione e decoro, dispone la sospensione dell'autorizzazione, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo stesso entro 90 (novanta) giorni.

ART. 13 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E CAMBIAMENTO DI SEDE DELL'AUTORIMESSA

La sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo ed il cambiamento della sede dell'autorimessa devono essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

ART. 14 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti a verifiche dell'esistenza dei requisiti del presente Regolamento sia all'atto del rilascio dell'autorizzazione sia periodicamente.

Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.

In caso di mancanza dei requisiti, sia essa accertata in occasione di verifica o in qualunque altro modo, il Responsabile dell'ufficio comunale competente può disporre la revoca dell'autorizzazione, sentite le Associazioni di categoria del settore.

ART. 15 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La validità dell'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni in caso di violazione delle prescrizioni del presente Regolamento e qualora il titolare abbia riportato condanna definitiva per delitto non colposo commesso durante il servizio. La sospensione è stabilita dal Responsabile dell'ufficio comunale competente con decorrenza dalla data di notificazione del provvedimento.

ART. 16 SANZIONI

Chiunque viola una delle disposizioni contenute nell'art. 14 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 2.000,00.

Chiunque viola una delle restanti disposizioni è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 1.000,00.

Per le infrazioni al presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e s.m. ed i. -